

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **567/2000** (ECLI:IT:COST:2000:567)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SANTOSUOSSO** - Redattore: - Relatore: **CONTRI**

Camera di Consiglio del **30/11/2000**; Decisione del **13/12/2000**

Deposito del **20/12/2000**; Pubblicazione in G. U. **27/12/2000**

Norme impugnate:

Massime: **25965**

Atti decisi:

N. 567

ORDINANZA 13-20 DICEMBRE 2000

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Fernando SANTOSUOSSO; Giudici: Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A", dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000 dal tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra La Sanitaria S.a.s. e Ferrante Luciana, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1^a serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che il tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R.;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna indicazione in ordine agli elementi della fattispecie oggetto del giudizio a quo;

che risulta altresì omessa ogni motivazione non solo sulla rilevanza della questione ma anche sulla non manifesta infondatezza della stessa;

che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.